

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10902

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
Seduta di annuncio: 435 del 16/02/2011

#### Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)  
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'  
Data firma: 16/02/2011

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
delegato in data 16/02/2011

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10902  
presentata da  
GIANNI MANCUSO  
mercoledì 16 febbraio 2011, seduta n.435

MANCUSO. -

Al Ministro dello sviluppo economico.

- Per sapere - premesso che:

l'associazione turistica pro loco di Trecate riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del comune di Trecate e il miglioramento della vita dei suoi residenti;

l'associazione turistica pro loco di Trecate è una associazione apolitica e apartitica, non ha finalità di lucro ed i suoi associati operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; l'associazione turistica pro loco di Trecate occupa una piccola sede c/o il palazzo comunale di Trecate;

l'associazione aveva posto nella vetrina della sua sede un vecchio apparecchio televisivo con tubo catodico, non collegato ad alcuna antenna e, quindi, assolutamente impossibilitato a trasmettere programmazione televisiva;

l'apparecchio veniva utilizzato unicamente per la trasmissione, a circuito chiuso, di fotografie delle feste organizzate dalla stessa pro loco;

per tale apparecchio è stato richiesto alla pro loco di Trecate il pagamento del canone Rai, ammontante a 110,50 euro;

essendo un'associazione senza fini di lucro e quindi con un budget estremamente limitato, la pro loco di Trecate è costretta a rinunciare all'apparecchio televisivo e al relativo servizio ai cittadini di Trecate della visione delle fotografie del loro paese;

secondo quanto dispone l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, il canone dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988 n. 535 - sentenza della Corte di cassazione 3 agosto 1993 n. 8549);

la disposizione appare obiettivamente eccessivamente restrittiva e non adeguata alle molteplici situazioni concrete che si possono presentare -:

se il Governo intenda assumere iniziative normative per la modifica dell'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, in modo da escludere dal pagamento del canone tutti gli apparecchi televisivi che, in maniera palese ed incontestabile, vengono utilizzati, fuori da dimore private, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da associazioni senza fini di lucro.(4-10902)